AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE

Art. 4

Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali

Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Abrogato dal 15 giugno 2006 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Azioni positive per l'imprenditoria femminile
Estremi	Legge 25 febbraio 1992, n. 215
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/azioni-positive-per-l-imprenditoria-femminile/art-4-incentivazioni-per-la-promozione-di-nuove-imprenditorialita-femminili

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it